



TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

Riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Silvana Oronzo

Presidente

Andrea Canciani

Giudice

Maria Teresa De Sanctis

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva *ex art.* 161, comma 6, l.f., presentato in data **31.8.2017** dalla società PAPONE COSTRUZIONI S.N.C. di Papone B con sede legale in Pietrabruna (IM), Frazione Torre Paponi, Via Provinciale s.n., C.F.e p. IVA n. 01590670087, in persona dei soci e liquidatori sig.ri Bartolomeo Papone, Antonio Papone, Leonardo Papone e Mariano Papone, e gli atti ad esso allegati;
- Ritenuta la propria competenza, in quanto la sede legale della proponente ricade nel circondario di questo Tribunale e che non risultano, allo stato, elementi per ritenere che la "sede principale" dell'impresa sia diversa da quella legale;
- Verificato l'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art.161, 6° comma, l.f. ed il rispetto delle formalità previste dall'art.152, 2° e 3° comma, l.f.;
- Rilevato in particolare che la società ricorrente riveste la qualità di imprenditore commerciale, che supera le soglie di fallibilità e che, come evidenziato nella memoria (all.8) sui cenni storici e le cause della crisi, si trova in crisi di liquidità;
- che ha prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi nonché una situazione patrimoniale al 30.6.2017;
- che ha prodotto un elenco analitico dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
- che è stata prodotto verbale di decisione dei soci, all'unanimità, di messa in liquidazione della s.n.c., nomina dei liquidatori in persona dei soci e di presentazione del ricorso di cui all'art. 161 co. 6 l.f., come da rogito notarile in data 7.8.2017;
- che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al comma 9 dell'art. 161 l.f.;
- ritenuta pertanto l'ammissibilità, allo stato, del ricorso;
- Ritenuta l'opportunità di disporre la nomina del Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese di procedura ed, in particolare, di quelle necessarie a corrispondere gli oneri di spettanza del commissario giudiziale;
- Ritenuto che, quanto alla decorrenza del termine, l'art. 33 del D.L. 22/6/2012, conv. dalla l. 7/8/2012 n. 134, modificando tra l'altro l'art. 161 l.f. ha introdotto la possibilità di posticipare la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 ad un momento successivo rispetto al deposito del ricorso "*entro un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi*"; considerato che tale modalità di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. *domanda prenotativa*) costituisce un'alternativa rispetto all'ordinario deposito simultaneo, il termine sopra indicato non può che decorrere dal deposito del ricorso, giacchè in caso contrario il termine stesso verrebbe ingiustificatamente esteso in relazione alla data di emissione del provvedimento del Tribunale; di conseguenza il termine decorre dal 31.8.2017.

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **ASSEGNA** termine alla società ricorrente di 120 giorni, decorrenti dal deposito del ricorso e dunque termine sino al **29.12.2017**, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.161 commi 2 e 3 l.f., ovvero per la proposizione della domanda prevista dall'articolo 182-bis, primo comma;
2. **NOMINA** commissario giudiziale il dott. Paolo Borea, con studio in Sanremo, C.so Mombello n. 64, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine e successivamente (in caso di deposito del piano e della proposta) fino all'eventuale decreto di ammissione, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati, nonché esprimere i pareri richiesti sulle istanze eventualmente presentate;
3. **DISPONE** che la ricorrente:
 - 3.1. entro il termine di **quindici giorni** dalla comunicazione del presente decreto provveda al versamento **la somma di € 17.000,00** quale anticipo sulle spese di procedura;
 - 3.2. con periodicità mensile a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento provveda a depositare presso la cancelleria del Tribunale, trasmettendone copia al commissario giudiziale:
 - una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale siano registrate tutte le operazioni attive e passive compiute dal deposito del ricorso, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle variazioni di magazzino;
 - una relazione informativa ed esplicativa, redatta dal legale della società proponente, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, con allegazione dell'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio;
 - gli estratti conto relativi a tutti i conti correnti bancari intestati alla società ricorrente (ovvero sui quali esso ha appostate somme proprie e di cui ha la disponibilità anche indiretta) da cui risultino tutti i movimenti effettuati nel periodo;
4. **SEGNALA:**
 - a) che non possono essere compiuti fino all'eventuale decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.f. atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato per nessun motivo;
 - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
 - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
 - e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
 - f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
 - g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della somma per le spese fissata da questo Tribunale.

Manda alla Cancelleria perché dia comunicazione del presente provvedimento all'istante ed al Pubblico ministero;


Dispone che la Cancelleria provveda a pubblicare sul registro dell'impresa, entro il giorno successivo al deposito, la relazione sottoscritta dal legale rappresentante della ricorrente relativa alla situazione finanziaria aggiornata dell'impresa.

Così deciso in Imperia in camera di consiglio l'8.9.2017.

Il Giudice Estensore
(M. Teresa De Sanctis)



Il Presidente
(Silvana Oronzo)



TRIBUNALE DI IMPERIA
Depositato in Cancelleria
Imperia, 13 SET. 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Rosella Maimonte)

